



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Dirigente Ufficio II : Oliva Esterina

Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12/3/1999, n° 68, nonché il Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
- VISTA la legge 3/5/1999 n. 124;
- VISTO il D.L. 7/4/2004 n. 97 convertito nella legge 4/5/2004 n. 143;
- VISTO il D.L. 12/9/2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128;
- VISTA la legge 13/7/2015 n. 107;
- VISTI i DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 23/02/2016, con cui sono stati indetti i concorsi ordinari per esami e titoli, a posti di insegnante di scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria, di scuola secondaria di I° e II° grado, per posti comuni e di sostegno per ogni ordine e grado, nonché il D.D.G. del MIUR n. 85 del 01/02/2018 e il D.D.G. del MIUR n.1546 del 07/11/2018;
- VISTO il DM 374 del 24/04/2019 con il quale il MIUR ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE) del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valesvoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo decreto legislativo di adeguamento n.101 del 10 agosto 2018;
- CONSIDERATO il numero degli aspiranti presenti nelle succitate GAE, istituite ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296, inclusi nei provvedimenti di approvazione pubblicati dagli Uffici Scolastici Territoriali competenti per le province pugliesi;
- PRESO ATTO del numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi ordinari sopra citati (GM e GMRE) e nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) valide per l'a.s. 2020/21 con il riconoscimento della riserva di cui alla legge 12/3/1999, n° 68;
- VISTA la nota dipartimentale prot. 23825 del 7/8/2020, con la quale il Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione trasmette, nelle more del perfezionamento del relativo Decreto Ministeriale che autorizza le immissioni in ruolo di personale docente per l'anno scolastico 2020/2021 per



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

un contingente complessivo a livello nazionale pari a 84.808 posti, i prospetti ad esso allegati di seguito descritti:

- prospetti contenenti il contingente suddetto ripartito a livello regionale;
- prospetti elaborati a livello provinciale, classe di concorso/tipo posto riportanti disponibilità ed esuberi al termine delle operazioni di mobilità;

VISTO il successivo Decreto Ministeriale prot.n. 91 dell'8/08/2020, pubblicato sul sito web del Ministero, riguardante il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, da effettuarsi per l'a.s. 2020-21;

CONSIDERATO in particolare che nella predetta nota si specifica che *“Al fine di consentire a codesti Uffici di avviare le operazioni di assunzioni di nomina in ruolo per l'anno scolastico 2020/21 si trasmettono, in allegato alla presente, le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo (Allegato A), i prospetti contenenti gli elenchi delle sedi scolastiche e dei tipi posto/classe di concorso relativi alle disponibilità al termine delle operazioni di mobilità (Allegato B), nonché le tabelle contenenti i posti relativi alle procedure concorsuali recentemente avviate che dovranno essere accantonate per l'a.s.2020/21 nell'ambito della procedura assunzionale per chiamata (allegati C, D ed E)”*.

RILEVATO che nella predetta nota si richiama la necessità di completare le operazioni assunzionali entro il prossimo 26 agosto al fine di consentire *“la procedura assunzionale per chiamata nel periodo compreso tra il 28 agosto ed il 1 settembre 2020, per completare ogni operazione di immissione in ruolo entro il 7 settembre p.v.”*

RITENUTO quindi di procedere con tempestività agli adempimenti descritti *“per permettere un ordinato e regolare avvio dell'anno scolastico”*;

VISTO in particolare l'ALLEGATO A *“Personale docente istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021”*, come allegato alla predetta nota dipartimentale prot. 23825 del 7/8/2020 ed, in particolare, il richiamo alle sottoriportate disposizioni:

- **l'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, dispone – per tutti i gradi di istruzione - che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006:

- **l'articolo 399, commi 3 e 3 bis del T.U.**, nella parte in cui dispone che: *“3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

3.bis L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. La disposizione supera, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/21, tutte le precedenti disposizioni speciali o settoriali, in quanto si tratta di una modifica alla normativa generale.

- **il D.M. n. 40 del 27 giugno 2020** ha provveduto alla istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, che divengono, pertanto, utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/21.

- **il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, all'articolo 17, comma 2**, ha precisato che il 50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente, fermo restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (procedure concorsuali indette con DD.GG. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Si richiama quanto previsto all'articolo 17, comma 2, lettera a) che prevede lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori di concorso.

A seguire, la copertura dei posti sarà disposta mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b) cui sarebbe destinato, per l'a.s. 2020/2021, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016, il contingente del 80% dei posti come riportato dalla norma richiamata. Non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi, in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, gli Uffici assegnano i posti relativi oltre tale contingente, fermo restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

I docenti nominati nell'a.s. 2019/20 per effetto di quanto disposto dal D.D.G. n. 85/2018 potranno optare per una graduatoria di altra classe di concorso se pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che i soggetti inseriti in ruolo dalle predette procedure mantengono il diritto a essere nominati in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami.

- **Per la scuola dell'infanzia e primaria**, vale quanto disposto all'articolo 4, comma 1-ter e 1-quater lettere a) e b) del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazione dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento al prioritario scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto ai sensi dei DD.GG. n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando sino al termine di validità delle graduatorie e fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, nonché, a seguire, del concorso straordinario indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018.

- Analogamente a quanto previsto per **la scuola secondaria**, non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi, in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, gli Uffici assegnano i posti relativi oltre la quota prevista dal decreto-legge sopra richiamato, fermo restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario.

- **L'articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159**, in merito alla proroga, per un ulteriore anno oltre al periodo previsto all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del periodo di vigenza delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi dei concorsi indetti in attuazione dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sempre fermo restando il diritto dei vincitori di essere immessi in ruolo anche oltre il termine di vigenza delle graduatorie.

CONSIDERATO altresì che nelle succitate AVVERTENZE si precisa che *“Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede fermo restando il limite del contingente assegnato, a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia di posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.”*

RITENUTO di dare seguito alle precitate prescrizioni e a quanto più diffusamente riportato nelle più volte citate AVVERTENZE, che qui si ritengono integralmente riportate;

INFORMATE le OOSS del Comparto Scuola.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

DECRETA

Per quanto in premessa il contingente di posti di insegnante di scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per l'a.s. 2020/21, finalizzato alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento è in via preliminare definito secondo il prospetto di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il suddetto prospetto può subire variazioni, nel limite massimo del contingente assegnato per eventuali circostanze e/o provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web (www.pugliausr.gov.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri